

Codice A1604A

D.D. 4 novembre 2016, n. 419

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in Località Belbo, nel Comune di Bossolasco (CN) e costituito da due pozzi gestiti dalla Societ Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.SE. S.p.A.) identificati dai codici univoci CN-P-10188 e CN-P-15331 (e la trincea drenante CN-S-12091 ad esso collegata).**

(omissis)

Il Dirigente  
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in *Località Belbo*, nel Comune di Bossolasco (CN) e costituito da due pozzi identificati dai codici univoci *CN-P-10188* e *CN-P-15331* (e la trincea drenante *CN-S-12091* ad esso collegata), è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Bossolasco – Comune di Niella Belbo – N. 2 Pozzi ad uso idropotabile – N. 1 Trincea drenante ad uso idropotabile – Località Belbo (Acque destinate al consumo umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale – scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei due pozzi, per una portata complessiva di 10,00 l/s (pari a 5,00 l/s da ciascun pozzo).
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in "Classe 1", non sono ammessi nella zona di rispetto ristretta gli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti. Per quanto riguarda la zona di rispetto allargata è fatto obbligo che i trattamenti fitosanitari vengano effettuati, unicamente, con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE 2092/91 e s.m.i., relativo al metodo di coltivazione biologica e per quanto riguarda la concimazione dovranno essere sospesi gli apporti di potassio e dosare con attenzione quelli fosfatici al fine di evitarne l'accumulo. Considerando la tessitura del terreno che si presenta particolarmente "sciolto" è fatto obbligo di verificare le quantità degli elementi presenti nei terreni, almeno ogni tre anni, a mezzo di analisi chimiche specifiche.

In particolare, per le colture erbacee, bisognerà mantenere la copertura del suolo con una "coltura intercalare" o con una "cover crop" e per le colture arboree da frutto mantenere un "inerbimento permanente". L'impiego di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel PUFF relative alla concimazione alla difesa fitosanitaria per le diverse colture presenti nell'areale e che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Bossolasco (CN) – A.L.SE. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (A.L.SE. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;
  - provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – con particolare riguardo allo scarico domestico a servizio di due edifici residenziali nei pressi del mappale n. 152, posti un centinaio di metri a Nord Ovest delle captazioni e non collegati a sistemi fognari – facendoli confluire, previo procedimento autorizzativo, nel Torrente Belbo all’esterno della medesima area; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per gli scarichi civili disperdenti attigui all’area di salvaguardia, seppur esterni alla zona di rispetto allargata, e precisamente l’edificio nei pressi dei mappali n. 139 e 399 e l’agglomerato (*Case Saffirio*) posto nei pressi dei mappali n. 369, 370 e 229, sempre del Foglio 14, ubicato a circa 250 metri a Ovest Sud Ovest delle captazioni.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bossolasco – A.L.SE. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bossolasco, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*